

R.G. n. 2/2019



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati

Anna de Simone  
Italo Federici  
Giuseppe De Francesca

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 13 ottobre 2021 nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 2/2019, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**rilevato che:**

- con ricorso depositato in data 30 aprile 2019 la Carlo Fiorini Hospital spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Masaccio n. 12, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6, l.f., riservando di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 1 e 2, ovvero un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.f.;
- con decreto del 15 maggio 2019 è stato assegnato alla società ricorrente il termine di giorni 120- successivamente prorogato sino al 10 novembre 2019 con provvedimento reso all'udienza del 18 settembre su istanza di parte- per il deposito della documentazione di cui sopra ed è stato nominato quale commissario giudiziale il dott. Antonio Pastore;
- in data 8 novembre 2019 sono stati depositati presso la cancelleria la proposta di concordato preventivo ed il piano;
- con decreto del 3 aprile 2020 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società istante;
- a seguito di rinvii conseguenti alla emergenza pandemica il 19 maggio 2021 si è tenuta l'Adunanza dei creditori;
- con la memoria del 18 giugno 2021 il Commissario Giudiziale ha comunicato il mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 l.fall. in relazione alla proposta di concordato preventivo della Carlo Fiorino Hospital, stante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione,

che rappresenta il 49,70% dei creditori ammessi al voto, nonché il 95,84% dei voti contrari;

- il 16 giugno 2021 la società proponente ha richiesto la fissazione dell'udienza ex art. 180 l. fall. per l'omologazione del predetto concordato in applicazione degli articoli 180, comma 4, e 182 ter, comma 5, l. fall. e su tale istanza il Commissario giudiziale ha reso parere favorevole il 19 luglio 2021;
- il 21 luglio 2021 il Collegio ha accolto l'istanza e fissato l'udienza del 13 ottobre 2021 per la comparizione delle parti ai fini dell'omologazione ex art. 180, comma 1, l.fall.;

**rilevato**, altresì, che il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all'omologazione del concordato, evidenziando- alla stregua di quanto sostenuto dall'ASL- che la causa della crisi economica e finanziaria della società istante non potrebbe essere individuata nella "*...prassi costante della Pubblica amministrazione (ASL Taranto) di effettuare parziali e tardivi pagamenti rispetto alle prestazioni effettuate in convenzione*"; al contrario, la crisi "*...avrebbe avuto origine nell'area di gestione operativa*", i pagamenti "*...sarebbero avvenuti secondo le disposizioni regionali previa acquisizione del Durc*" e, comunque, il significativo contenzioso con l'ASL non riguarderebbe gli asseriti ritardi, ma il merito delle prestazioni rimborsate e la loro esatta qualificazione. Conseguentemente, assumendo l'essenzialità delle cause della crisi ai fini della manifestazione del voto, l'Agenzia ha espresso il proprio dissenso, in quanto "*...è pacifico che il contribuente abbia sistematicamente e deliberatamente non ottemperato, a partire all'incirca dall'anno di imposta 2012, i principali obblighi di versamento di ritenute e imposte*";

**richiamato** l'art. 180, comma 6, l.fall.- (così come modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e successivamente dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147)-, a mente del quale "*...il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando **l'adesione è determinante** ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 **e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria***" (in proposito, è appena il caso di rilevare che pure la precedente formulazione- "*...anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria ...*"- era stata condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza di merito nel senso che consentisse di prescindere dal consenso

espresso dell'Agenzia non solo nel caso di omessa manifestazione di qualsivoglia volontà, ma anche in presenza di un suo esplicito diniego);

**ritenuto** che nel caso di specie:

- il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione rappresenta, come accennato, il 49,70% dei creditori ammessi al voto, nonché il 95,84% dei voti contrari, sicché esso risulta determinante ai fini dell'omologazione del concordato;
- le motivazioni articolate dall'Agenzia a fondamento del proprio dissenso afferiscono essenzialmente alla "meritevolezza" del debitore, laddove la norma sopra riportata, ai fini della homologazione del concordato, dà rilievo unicamente alla convenienza per l'Amministrazione dell'alternativa liquidatoria (in tal senso anche la circolare n. 34/e del 29 dicembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate, richiamata nel parere del Commissario Giudiziale ex art. 180 depositato in data 1 ottobre 2021);
- nel caso di homologazione del concordato, all'attivo della società istante, pari a euro 10.281.135,00, si aggiungerebbero flussi finanziari positivi per la continuità aziendale nel prossimo quinquennio, ragionevolmente calcolabili in euro 9.984.979,08, nonché ulteriori euro 10.250.000,00, garantiti dalla finanza esterna apportata dalla Neuromed spa, laddove, nell'ipotesi del fallimento, sarebbe il passivo ad andare incontro a un inevitabile incremento con probabili e rilevanti costi per ammortizzatori sociali;
- la soluzione concordataria garantirebbe la continuità aziendale e quei "connessi livelli occupazionali" (circa 200 dipendenti) che la stessa Agenzia, con la circolare sopra menzionata, ha riconosciuto come obiettivi della transazione fiscale con evidenti benefici sotto il profilo erariale (sia dell'imposizione fiscale del valore aggiunto generato dalla produzione sia dei risparmi correlati al mancato ricorso agli ammortizzatori sociali);

**considerato**, pertanto, che- in assenza di rilievi in senso contrario da parte dell'opponente- la soluzione concordataria vada considerata indubbiamente molto più conveniente dell'alternativa liquidatoria per la stessa Agenzia, la quale- **come si evince dalle realistiche ipotesi di riparto prospettate dal Commissario giudiziale nel suo parere ex art. 180 l. fall., pp. 28- 32, e non contestate dall'Agenzia-** vedrebbe i propri crediti soddisfatti nella misura complessiva del 30% circa, laddove nell'ipotesi liquidatoria i crediti tributari e contributivi non avrebbero alcuna percentuale di pagamento (ad eccezione di quelli dei fondi di previdenza complementare e di tesoreria INPS, soddisfatti parzialmente- 82%- in caso di liquidazione e integralmente in un contesto concordatario);

**ritenuto** che al Tribunale spetti anche il compito di verificare la regolarità della procedura, così come richiesto dal terzo comma dell'art. 180 l.f. Tale controllo deve allora ritenersi svolto attraverso la duplice verifica che, per un verso, non siano venuti meno i presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito di accedervi ove il commissario, che ha l'onere di rilevarlo anche in tale fase, non ne

riferisca al Tribunale; e, per altro verso, che sia stata assicurata ai creditori adeguata informazione in vista dell'espressione di voto informata e consapevole. In particolare, va confermato il giudizio, già positivamente svolto in sede di ammissione alla procedura, in ordine alla sussistenza, in capo alla società ricorrente, sia della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale sovradimensionato a termini dell'art. 1 l.f., sia dello stato di crisi, di fatto reso evidente da una conclamata situazione oggettiva di insolvenza, non solo prospettica. Del pari, ricorrono le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l.f., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata. Risulta, altresì, raggiunta e superata la maggioranza dei crediti che hanno espresso voto favorevole in ordine alla proposta concordataria, non dovendosi a tal fine considerare il voto contrario dell'Agenzia. La proposta, nell'assetto definitivo così sottoposta al vaglio dei creditori ed al giudizio del Tribunale, si basa su un piano da attuare in continuità diretta e con esclusione di qualsivoglia attività di tipo liquidatorio, sicché le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori sono attese dai flussi finanziari, pari a euro 9.984.979,08- che la società conta di poter sviluppare nei prossimi cinque anni (per quanto frutto di stima e quindi soggetti a variazioni), nonché, come già evidenziato, dalla finanza esterna per ulteriori 10.250.000,00 euro. Quanto alla fattibilità del piano, si deve ritenere, alla luce delle condivisibili valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale in sede di parere motivato e ancor prima nella relazione di cui all'art. 172 l.f., come la relativa indagine prognostica- già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura così come attestata dal professionista incaricato della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 172 l.f. del Commissario Giudiziale - possa anche in tale fase ricevere conferma di attendibilità, non essendo intervenuti, né riferiti, in epoca successiva alla approvazione della proposta accadimenti tali da indurre a ravvisare un radicale scostamento dalle prospettive attuative del piano come tali idonei a determinare la sopravvenuta inadeguatezza della originaria attestazione di fattibilità. A tale proposito il Commissario Giudiziale ha rimarcato come la prosecuzione dell'attività di impresa si ponga quale conveniente alternativa rispetto alla eventuale procedura fallimentare, atteso che la continuità aziendale, sulla scorta della comparazione dei valori concretamente ritraibili dalle distinte vie risolutive della crisi, consentirebbe la salvaguardia di numerosi posti di lavoro, il mantenimento dei rapporti commerciali con i fornitori, la possibilità di incrementare - e non disperdere - il valore dell'azienda. In tal senso, tuttavia, resta demandato al commissario ed agli organi della procedura il vigilante controllo sull'andamento della gestione aziendale, al fine di evitare che il persistere di un andamento negativo della stessa renda non oltremodo realizzabili gli obiettivi indicati nel budget previsionale con conseguente ripercussione sul grado di soddisfazione ipotizzato per i creditori.

**ritenuto**, in definitiva, di condividere il giudizio espresso dall'organo di controllo in ordine alla realizzabilità del piano ed alla circostanza che la soluzione proposta sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali rispetto ad altre

ipotizzate alternative concorsuali (non trattandosi di concordato di liquidazione non v'è motivo di nomina del liquidatore, spettando il controllo sullo svolgimento dell'attività della società debitrice e sull'esecuzione del concordato al Commissario Giudiziale, che si atterrà alle istruzioni indicate nel dispositivo).

Nulla, infine, per le spese del giudizio di omologazione, stante le incertezze interpretative sul cosiddetto *cram down* e le novità normative sul punto intervenute nel corso della procedura.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 180, 181, 185 e 186-*bis* l.f.,

**omologa**

il concordato preventivo in continuità diretta proposto dalla società Carlo Fiorino Hospital spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Masaccio n. 12, alle condizioni della proposta depositata in data 8 novembre 2019- così come precisate con la memoria del 2 dicembre 2020 e successivamente al deposito:

**conferma**

quale Giudice Delegato il dott. Italo Federici;

**conferma**

la nomina del dott. Antonio Pastore quale Commissario Giudiziale;

**dispone che**

il legale rappresentante della società concordataria:

- ✓ effettui direttamente il pagamento, sotto il controllo del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, delle spese della procedura, delle spese di amministrazione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nei modi e nei tempi previsti dalla proposta e dal piano di concordato;
- ✓ provveda a registrare ogni operazione contabile attinente all'esecuzione dei pagamenti oggetto della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- ✓ riferisca al Commissario Giudiziale in ordine a qualunque evento che determini un ritardo nell'adempimento della proposta omologata;
- ✓ dia adeguata informazione semestrale al Commissario Giudiziale dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano a mezzo di relazione informativa riepilogativa da cui risultino l'attività svolta, i pagamenti effettuati e l'andamento della gestione economica e finanziaria, con allegato elenco delle più rilevanti operazioni compiute;
- ✓ depositi in Tribunale, entro trenta giorni dalla completata esecuzione dei pagamenti previsti, il rendiconto dell'attività compiuta corredato dalla

documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione integrale dei pagamenti ai creditori;

il Commissario Giudiziale:

- ✓ relazioni al Giudice Delegato in ordine alla informativa semestrale depositata dal debitore, trasmettendo copia della stessa e della sua relazione a tutti i creditori a mezzo pec;
- ✓ riferisca sollecitamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, nonché qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie oggetto della proposta;
- ✓ depositi, nei trenta giorni successivi al deposito del rendiconto da parte del debitore, parere in ordine alla esecuzione del concordato omologato ai fini della adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento di presa d'atto e di archiviazione della procedura e di ogni altro provvedimento all'esito del quale sarà autorizzato il prelievo del compenso spettante agli organi della procedura previamente liquidato dal Tribunale;

Resta riservato al Tribunale ed al Giudice Delegato il potere di adottare ogni ulteriore provvedimento e di autorizzare ogni altra attività non espressamente previsti dalle prescrizioni che precedono, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della attuazione del piano;

**dichiara**

irripetibili le spese del giudizio;

**manda**

alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto di omologazione ai sensi dell'art. 17 l.f., nonché per la sua comunicazione alla ricorrente, al P.M. in sede, al Commissario Giudiziale e, per esso, ai creditori a mezzo Pec.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10 novembre 2021

**Il Giudice estensore**  
Italo Federici

**Il Presidente**

Anna de Simone

Depositato in Cancelleria

17 NOV. 2021

Funzionario Giudiziario  
Dr. Gianluca Carrozzini